



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 37 del 06/03/2021

Oggetto : PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA E SOSPENSIONE A SCOPO PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 03 ANNI FINO AL 14 MARZO 2021

Proponente : SETTORE ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - SPORT - CULTURA - MUSICA

Settore: SETTORE ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI - SPORT - CULTURA - MUSICA

Redattore: Zerbato Giuliana

Responsabile del Procedimento : Zerbato Giuliana

Dirigente: Zerbato Giuliana



Ordinanza Sindacale Numero 37 del 06/03/2021

OGGETTO: Proroga chiusura temporanea e sospensione a scopo precauzionale delle attività didattiche e dei servizi socio educativi per la prima infanzia 03 anni fino al 14 marzo 2021

IL SINDACO

Richiamati:

- l'art.32 della Costituzione;
- l' art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid 19, per la quale il governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

Considerato che per il contenimento e la gestione dell'emergenza sono state emanate numerose norme tra cui:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";
- l'art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 11 settembre 2020 che **ha abrogato** l'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 che stabiliva "I Sindaci non possono adottare a pena di inefficacia ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare



l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1";

- il DPCM del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.." con la quale sono state applicate tra l'altro per la Regione Umbria le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14 gennaio 2021 (misure reiterate con Ordinanze ministeriali del 29 gennaio 2021 e del 12 febbraio 2021);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" , e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- l'Ordinanza della Regione Umbria del 5 marzo n. 22 che ordina: *"A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. **Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie di cui all'articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.**"*

Rilevati e considerati i seguenti elementi :

- In data 31/01/2021 il Commissario all'Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria, ha dato comunicazione che il Nucleo Epidemiologico regionale ha illustrato la situazione epidemiologica della Regione con un'analisi dettagliata, da cui si riscontrano andamenti diversi fra i vari distretti sanitari, alcuni dei quali mostrano un andamento crescente importante e molto più pesante dell'andamento medio regionale, rilevando incidenze > 200/100.000 abitanti in diversi Comuni, così come è emersa l'evidenza di molti cluster in ambito scolastico con numerose classi in isolamento;
- il Comitato Tecnico Scientifico ha quindi evidenziato come il riaccendersi della diffusione dei contagi renda necessaria l'adozione di misure di contro regolazione rispetto all'attuale sistema di contenimento, ritenendo opportuna l'adozione di misure mirate e focalizzate sugli specifici territori interessati dalla recrudescenza del virus per il contenimento dei contagi nelle aree comunali maggiormente interessate da un'incidenza uguale o superiore a 200 casi per 100.000 abitanti.



Preso atto della comunicazione pervenuta via mail al Sindaco di Città di Castello in data 4/03/2021 dalla Responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione dell'ASL 1 Umbria Dott.ssa Anna Pasquale che riferiva:

- rispetto all'Alta valle del Tevere, da una analisi dei dati di incidenza dei positivi per 100.000 abitanti, divisi per Comune e per settimana del mese di febbraio, *“un aumento dell'incidenza complessiva, legato soprattutto a cluster familiari, in special modo nelle ultime settimane del mese ed in quasi tutti i comuni dell'Alto Tevere, in controtendenza rispetto ad altri distretti dove si registra una tendenza alla riduzione /stabilizzazione dei tassi di incidenza”*;
- un' incidenza nel Comune di Città di Castello, registrata nella settimana dal 22 al 28 febbraio, pari a 352,57 positivi per 100.000 abitanti collocando il Comune nella zona a livello di RISCHIO ALTO;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 27/02/2021 con la quale si ordinava la chiusura nel Comune di Città di Castello di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia 03 anni - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e di cui all' art. 2 comma 3 lett. a) b) c) del D.lgs n. 65 del 2017 per il periodo 1 – 5 marzo 2021;

Tenuto conto che:

- nell'ultima settimana nel territorio comunale continuano a registrarsi nuovi casi positivi da Covid-19 in numero decrescente ma ancora nella media del mese di febbraio 2021;
- allo stato attuale, è estremamente prudentiale perseguire le misure di prevenzione del contagio mantenendo sospese le attività dei servizi educativi per la fascia di età 0-3 in tutte le strutture pubbliche e private del territorio comunale;

Atteso che lo stato pandemico da COVID-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;

Ritenuto che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-3 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

Ritenuto che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati e delle comunicazioni pervenute dall'ASL Umbria 1 Servizio Igiene e Prevenzione la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;



Evidenziato come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base al principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

Dato atto che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

Di prorogare la chiusura per il periodo 6 – 14 marzo 2021 di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia 03 anni - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e di cui all' art. 2 comma 3 lett. a) b) c) del D.lgs n. 65 del 2017.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a mezzo PEC per conoscenza a:

- Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it
- Forze di Polizia

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Città di Castello, 06/03/2021

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA

firmato digitalmente